

MUSEI *
NAZIONALI *
DI BOLOGNA *
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI PUBBLICI

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2026, rep. n. 4 del 4/8/2026)

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina gli affidamenti diretti di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture ai sensi del Codice dei contratti pubblici (art. 50, co. 1, lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni).

ART. 2 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

2.1 – Le procedure di cui al presente regolamento rientrano nella competenza del Responsabile unico di progetto (RUP), individuato dal Dirigente contestualmente all'adozione della decisione a contrarre o con atto distinto e precedente, specie nel caso di interventi complessi o finanziati con risorse vincolate.

2.2 – Ferma restando l'unicità del RUP, l'Amministrazione nella decisione a contrarre o con atto distinto può individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

2.3 – L'Ufficio Amministrativo supporta comunque il RUP anche nelle fasi diverse da quella di affidamento dell'appalto, predisponendo modelli di atti, fornendo pareri, revisionando a richiesta documenti predisposti dal RUP.

ART. 3 – FASE PRODROMICA ALL'AFFIDAMENTO

3.1 – È discrezionalità del RUP o del funzionario competente per materia secondo l'organigramma dell'Ufficio, qualora non ancora incaricato come RUP, avviare una fase prodromica all'affidamento diretto dell'appalto per individuare l'operatore economico.

3.2 – Tale fase può consistere in un'informale indagine di mercato anche tramite confronto di preventivi, preferibilmente attraverso il ricorso al MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), nel rispetto del principio della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

3.3 – L'operatore economico affidatario può anche essere individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, se presenti.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

In attuazione dell'art. 114, co. 6, D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione affida il servizio di direzione lavori o di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ferma adeguata e puntuale motivazione nella decisione a contrarre;
- b) Nel caso di indisponibilità di competenze o di personale, accertata con interpello interno al Ministero della Cultura pubblicato tramite RPV (rete privata virtuale), e successivamente, in caso di esito negativo, se non incompatibile con il raggiungimento del risultato alla luce dei tempi necessari alla svolgimento della procedura, con avviso pubblicato sul sito dell'Amministrazione rivolto ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche per l'affidamento degli incarichi in questione, previo accordo ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990.

Per il buon andamento dell'azione amministrativa, ed in particolare per il principio di risultato di cui all'art. 1, D.Lgs. 36/2023, e per il criterio di economicità di cui all'art. 1, L. 241/1990, sulla base degli atti di programmazione disponibili l'Amministrazione, con cadenza annuale o semestrale, può indire un interpello interno cumulativo delle distinte esigenze da pubblicare tramite RPV.

- c) Se previsto espressamente nel bando di gara o nel disciplinare per la progettazione;

ART. 5 – PROCEDURA SU PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

5.1 – Il RUP o il funzionario competente effettua un ordine diretto di acquisto (O.d.A.) o presenta richiesta di offerta (RdO) all'operatore economico individuato, avvalendosi del MePA o di altra piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).

5.2 – È consentito derogare al ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale solo laddove previsto da disposizioni del Codice dei contratti pubblici o di legge, o nei limiti dei comunicati ANAC.

5.3 – Nelle procedure di importo inferiore a 40.000 euro o in ogni caso in cui la legge preveda la verifica successiva a campione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, il RUP, salvo diverso accordo, svolge autonomamente il procedimento su MePA o altra PAD, fermo l'esame della documentazione amministrativa da parte dell'Ufficio Amministrativo, che è responsabile dell'eventuale attivazione del procedimento di soccorso istruttorio.

Per la pubblicazione della RdO o per la generazione dell'O.d.A., il RUP può avvalersi a richiesta dell'Ufficio Amministrativo; in tal caso, fornisce ad esso con eshaustività e tempestività disciplinare di gara, capitolato d'appalto ed ogni altro documento tecnico o amministrativo utile, i cui contenuti sono in ogni caso espressione della discrezionalità esercitata dal RUP.

5.4. – Nelle procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro, responsabile della fase di affidamento è un funzionario amministrativo, incaricato dei seguenti adempimenti:

- Pubblicazione della RdO su PAD secondo la documentazione fornita dal RUP;
- Esame dell'offerta;
- Eventuale attivazione del procedimento di soccorso istruttorio;
- Acquisizione del CIG e gestione schede ANAC fino alla sottoscrizione del contratto;
- Verifica del possesso dei requisiti principalmente tramite Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);

5.5 – Laddove non diversamente precisato con nomina distinta, responsabile della fase di affidamento si intende il responsabile dell'Ufficio gare, contratti e acquisti. Qualora per motivi contingenti e concreti egli sia impossibilitato a svolgere la funzione di responsabile della fase di affidamento, è tenuto a rappresentare tempestivamente la situazione al Dirigente che valuta l'eventualità di attribuire la responsabilità della fase di affidamento ad altro funzionario amministrativo o di lasciarla in capo al RUP.

ART. 6 – DECISIONE A CONTRARRE E STIPULA DEL CONTRATTO

6.1 – Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria svolta dal RUP e delle risultanze della procedura attivata su MePA o altra PAD, adotta la decisione a contrarre ed è soggetto stipulante della stazione appaltante.

6.2 – Per gli affidamenti diretti svolti al di fuori di piattaforme di approvvigionamento digitale, il contratto è stipulato tramite conferma d'ordine controfirmata dall'operatore economico, in risposta alla formulazione del preventivo contenente l'offerta, salvo uso commerciale diverso. L'invio del documento di stipula è a cura del RUP o dell'Ufficio Amministrativo.

Contestualmente o precedentemente il RUP, anche col supporto dell'Ufficio Amministrativo, invia inoltre all'operatore economico la documentazione amministrativa necessaria ai fini delle comunicazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

6.3 – Per gli affidamenti diretti svolti tramite MePA o altra PAD, la stipula avviene in seguito alla firma da parte dell'operatore economico del contratto o del documento di stipula generato dalla PAD ed al successivo caricamento sulla PAD dello stesso documento firmato dal Dirigente.

6.4 – I capitolati e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto.

6.5 – L'Amministrazione verifica se l'appalto in questione abbia o meno un interesse transfrontaliero e ne fa menzione nella decisione a contrarre. Se si verifica tale circostanza, segue le procedure ordinarie e non quelle semplificate. Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

MUSEI *
NAZIONALI *
DI BOLOGNA *
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
EMILIA-ROMAGNA

- a. in ragione del suo valore stimato;
- b. in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- c. in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- d. tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

ART. 7 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

7.1 – Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, relativamente alla stessa categoria merceologica o alla stessa categoria di opere o allo stesso settore di servizi, di norma identificati con riguardo al CPV scelto per l'appalto di cui si tratti.

Ai fini della valutazione si considera la data della decisione a contrarre così come repertoriata.

7.2 – L'Ufficio Amministrativo monitora l'andamento complessivo degli affidamenti della stazione appaltante, anche in ausilio al RUP, che vi si può rivolgere per verificare la corretta applicazione del principio di rotazione in relazione all'affidamento diretto per cui intenderebbe procedere.

7.3 – In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere elusa, con riferimento agli affidamenti operati mediante ricorso a:

- a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici senza giustificato motivo.

7.4 – Il presente regolamento si conforma a quanto previsto dall'art. 49, d.lgs. 36/2023, indicando le seguenti fasce di valore economico degli affidamenti:

1. Da 5.000 euro fino a 20.000 euro;
2. Da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
3. Da 40.000 euro fino a 80.000 euro;
4. Da 80.001 euro fino alle soglie di cui all'art. 50 del d.lgs. 36/2023 s.m.i.;

7.5 – Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia.

ART. 8 – VERIFICHE A CAMPIONE

8.1 - La stazione appaltante controlla a campione l'assenza di cause di esclusione ed il possesso di requisiti di partecipazione e di qualificazione dichiarati dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 71, D.P.R. 445/2000.

I controlli effettuati verificano la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso delle Pubbliche Amministrazioni nel caso di affidamenti diretti, comprese le procedure di somma urgenza, per cui il Codice dei contratti pubblici prevede l'effettuazione di verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

8.2 - I controlli a campione avvengono su base quadrimestrale, a partire dal 1° gennaio di ogni anno, e sono avviati entro 30 giorni dal termine di ogni quadrimestre. Il campione minimo da verificare delle dichiarazioni sostitutive presentate è pari al 15% con arrotondamento all'unità superiore (qualora il decimale sia maggiore di 0,5).

La stazione appaltante predispone un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi, con esclusione di quelli per cui l'effettuazione delle verifiche è già stata compiuta, disposto in ordine cronologico in base al numero univoco di repertorio associato alle decisioni a contrarre. L'individuazione degli affidamenti da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale mediante un generatore di numeri casuali (a titolo di esempio: www.random.org/integers), alla presenza di tre persone, possibilmente dell'Ufficio Amministrativo. Nel campione rientrano anche i contratti esclusi per cui sia

MUSEI *
NAZIONALI *
DI BOLOGNA *
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
EMILIA-ROMAGNA

necessario verificare i requisiti degli esecutori, la qualificazione, e l'assenza di cause di esclusione (a titolo di esempio i contratti di sponsorizzazione).

Analogamente, la stazione appaltante predispone un elenco per i subappalti autorizzati, ordinandoli cronologicamente in base alla data dell'autorizzazione rilasciata. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche, il contratto di subappalto segue il regime proprio del contratto principale, procedendosi alle verifiche a campione per i soli subappalti per cui il contratto principale ha valore inferiore a € 40.000.

8.3 - Non si procede al controllo per gli operatori economici aggiudicatari di convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

8.4 – Il complesso delle operazioni di controllo ed il risultato delle verifiche sono documentati con verbale.

8.5 - È fatta salva la possibilità di disporre il controllo delle dichiarazioni sostitutive qualora sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, o emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese o di inattendibilità evidente o di incompletezza delle informazioni rese, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali o da non consentire un'adeguata e completa valutazione.

ART. 9 – ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI E SOSPENSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

9.1 - Il riscontro dell'assenza o della falsità dei requisiti autodichiarati determina i seguenti effetti:

- a. la risoluzione del contratto, ove ancora in corso di esecuzione, con escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
- b. comunicazione all'ANAC;
- c. segnalazione dell'eventuale falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica;
- d. sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione a tutte le procedure di affidamento di appalti indetti dalla stazione appaltante.

9.2 - Nel caso di errori tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'operatore economico è invitato a integrare o rettificare la dichiarazione entro un congruo termine. La regolarizzazione non può riguardare il contenuto delle dichiarazioni rese. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio ex art. 101, D.Lgs. 36/2023.

9.3 - La sospensione di cui alla lettera d) è disposta ad esito di apposito procedimento amministrativo da avviarsi con contestazione dell'addebito entro 30 giorni dal completamento dei controlli. Con la contestazione è assegnato all'operatore economico un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, la stazione appaltante adotta provvedimento di sospensione per un periodo tra 1 e 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione. L'entità della sanzione è decisa in base ai seguenti parametri, di cui dare atto nel provvedimento:

- a. rilevanza e gravità dell'infrazione con riferimento particolare all'elemento psicologico in caso di falso;
- b. attività svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c. valore del contratto cui le violazioni si riferiscono;
- d. eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
- e. effetto pregiudizievole in danno della stazione appaltante e della concorrenza, quali ad esempio l'intervenuta esecuzione dell'appalto in difetto dei requisiti o la sua inesatta esecuzione.

Al contrario, acquisite e accolte le controdeduzioni, la stazione appaltante dispone l'archiviazione dell'addebito e ne informa, ove occorrente, l'ANAC.

ART. 10 – PUBBLICITÀ

MUSEI *
NAZIONALI *
DI BOLOGNA *
DIREZIONE REGIONALE
MUSEI NAZIONALI
EMILIA-ROMAGNA

10.1 - Concluso l'affidamento dell'appalto, la stazione appaltante procede alla pubblicazione nel Portale dell'Amministrazione Trasparente (P.A.T.) del Ministero della cultura degli atti della procedura rilevanti ai fini degli obblighi di trasparenza.

ART. 11 – NORME FINALI E TRANSITORIE

11.1 – Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il *Regolamento per la disciplina dei contratti sotto soglia ex art. 50 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023* della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna (approvato con decreto n. 59 del 15/9/2023) e il *Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50 e ss. del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.* della Pinacoteca nazionale di Bologna (approvato con decreto n. 28 del 24/7/2023).

11.2 – Si dà atto che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, disapplicando i regolamenti precedentemente vigenti, sugli affidamenti avvenuti nel 2025 e nel 2026 fino al 30 aprile, sono state svolte le verifiche a campione secondo quanto previsto dal presente art. 7, essendo tale criterio di maggior rigore rispetto ai precedenti, quanto a profondità del campione verificato.

11.3 – Per quanto non espressamente previsto, ed in caso di incertezze interpretative, il regolamento si conforma e rinvia alle norme del codice dei contratti pubblici, per come espresse tra l'altro dalle disposizioni dell'ANAC, nonché dalla giurisprudenza consolidata anche sopravvenuta.

Il presente regolamento va comunque interpretato in senso orientato ai principi generali di cui agli artt. 1-11 del D.Lgs. 36/2023, in particolare al principio di risultato e di semplificazione amministrativa.